REGIONE LIGURIA

PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI VADO LIGURE

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
(Art.19 D.lgs. 152/2006 e smi)

Impianto di recupero rifiuti non pericolosi –
Via Tommaseo 8 – 17047 – Vado Ligure

Richiesta di Integrazioni
(Prot-2025-0478681 del 10/10/2025)
5. URBANISTICA – Conformità delle opere – Comune di Vado Ligure
SUPPLEMENTO

Proponenti: Anselmo S.r.l. Via Quiliano N.46 -17100 Savona Proprietà: Giano S.r.l. Via Pontevecchio n. 145 – 17017 Millesimo (SV)	Redatto da: Anselmo S.r.l. Gruppo di lavoro: - Anselmo S.r.l. - Dott. Saglietto Flavio

Nome del file: ALLEGATO_29_Conf_opere_ComuneVL
Data di redazione del documento: 21.10.2025
Data di presentazione dell'istanza: 26.09.2025
Data di presentazione delle integrazioni: 23.10.2025

Indice generale

PREMESSA 2

CONFORMITA' ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 5

Premessa

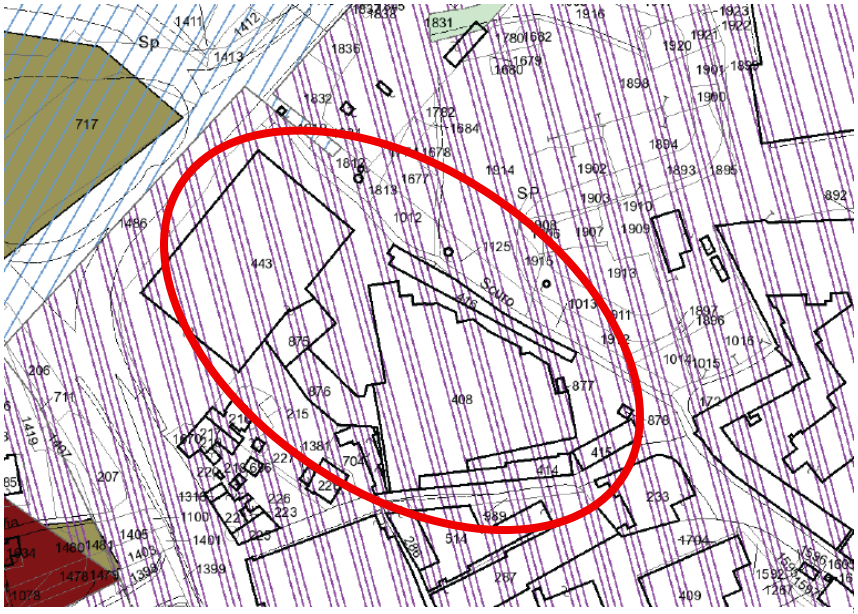
La presente relazione, redatta dallo studio Armellino & Poggio Architetti Associati composto dall'architetto Massimo Armellino iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 502 e dall'architetto Fabio Poggio iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 271, con sede in Piazza Diaz 11/1f - Savona (tel. 019/8489346); su incarico della Anselmo Srl (Legale rappresentante Sig. Marco Longagna, nato a Savona il 21/09/1965 e residente in Millesimo in via del Portiolo 54), con sede in Savona (SV) in Via Quiliano 46, P.IVA 01322690098, locataria dei terreni censiti al foglio 12 particelle 408 - 414 (sub 3-4-5)- 415 -416 - 443 - 875 - 876 - 877 – 878, ha lo scopo di illustrare la conformità delle opere con lo strumento urbanistico vigente, secondo quanto disposto dal Settore "Servizio Urbanistica", protocollo 2025-0470460 del 6/10/2025.

La richiesta di cui sopra richiedeva un parere rilasciato dal Comune di Vado Ligure; all'uopo si evidenzia che, sentita l'amministrazione comunale di interesse, di cui si allega mail, non esistendo, allo stato attuale, una istanza relativa ad un permesso di costruire o a un parere preliminare, il Comune ha attestato l'impossibilità a rilasciare un certificato di conformità delle opere previste in relazione allo stato normativo comunale e sovracomunale. Per tale motivo, la seguente relazione sostituisce l'effettiva attestazione richiesta con una dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato del redigendo progetto.

Conformità allo strumento urbanistico vigente

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Vado Ligure è costituito dal Piano Regolatore Intercomunale Savonese (P.R.I.S.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni. Successivamente all'intervenuta approvazione della Variante generale intermedia 1990 al P.R.I.S., il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 54 in data 01.08.1995, ha accolto l'istanza avanzata dalle amministrazioni ad esso aderenti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1150/1942 e s.m. e i., volta a dichiarare estinto il rapporto associativo.

Il SUG individua l'area in oggetto in ambito I6 – Zona industriale, disciplinato dall'art. 14 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) e dalla scheda di sub-ambito "Tab. I6", contenente le specifiche prescrizioni insediative, morfologiche e funzionali.



Estratto PRG - Zona produttiva I6

Edilizia ammessa

L'art. 14, comma 1, delle NTA individua tra le destinazioni d'uso ammesse quella relativa alla produzione artigianale o industriale, categoria in cui può rientrare l'intervento oggetto della presente relazione.

Nel caso specifico, l'attività in previsione di insediamento è un impianto di gestione rifiuti non pericolosi, catalogato in base all'art.216 del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e tale non rientra tra *"le industrie classificate insalubri di 1° classe <u>che presentano un elevato grado di nocività e di pericolosità</u>"* su cui la norma di piano escluderebbe la realizzazione (art. 14.1.1).

Interventi ammessi in assenza di S.U.A.

Sugli edifici esistenti, la normativa di piano ammette *"interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia leggera di cui all'art. 2 della L.R. n. 25/1993"* e "interventi di ristrutturazione edilizia come definiti *dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s. m., comprensivi di demolizione e successiva ricostruzione (anche con limitate modifiche di sagoma e sedime che non costituiscano variazione essenziale ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 7/1987) di edifici esistenti, a condizione che (…) siano rispettati i parametri di zona inerenti le destinazioni d'uso ed il massimo numero dei piani degli edifici nonché – nei casi di ampliamento e/o di ricostruzione non fedele - l'altezza massima, le distanze minime dai confini, dalle strade e tra pareti finestrate di fabbricati antistanti. Fermo restando il rispetto dell'art. 9 del D.M.1444/68, le predette distanze potranno essere derogate qualora gli interventi si pongano (verticalmente ed orizzontalmente) in allineamento o in arretramento rispetto alla sagoma preesistente, nonché - limitatamente alle distanze dai confini - mediante accordo tra i proprietari confinanti."*

Le opere in previsione consistono in:

- Opere di nuova realizzazione: nella fattispecie realizzazione di tre volumi adibiti a locali servizi e spogliatoio e un blocco uffici, collocato all'interno del perimetro di un manufatto esistente, senza, quindi incremento della superficie coperta complessiva;
- Interventi di ristrutturazione interna: ridefinizione della distribuzione del fabbricato longitudinale a due piani, posizionato sul margine meridionale dell'area di proprietà, senza alterazione della sagoma o dei prospetti;
- Interventi di ristrutturazione esterna: demolizione del volume esistente del capannone ubicato nella porzione settentrionale del lotto e sua ricostruzione con riduzione di volumetria, finalizzata al rispetto delle normative vigenti in materia anti sismica e della distanza di 10 metri dal Rio Scuro.

Ricadendo nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi dalla normativa urbanistica vigente ai senti dell'art. 14, comma 6 e la cui attuazione non risulta subordinata all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (S.U.A.).

Prescrizioni Sub Ambito

Per quanto riguarda le prescrizioni specifiche presenti nella Scheda di Sub-ambito "Tab I6", i parametri sono rispettati dal momento che l'intervento non comporta un incremento volumetrico e rimane

nell'ambito della ristrutturazione edilizia che consente di mantenere il sedime degli edifici in oggetto di intervento.

Dichiarazione di Conformità

Pertanto, il sottoscritto Fabio Poggio nato a Cuneo il 07/07/1965 residente a Cengio, Via Santera n. 7/6, iscritto all'albo degli ARCHITETTO di SAVONA al n° 271, CF PGGFBA65L07D205N e Massimo Armellino, nato a Millesimo il 05/07/1962, residente a Savona in Via XX Settembre n 15/5, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Savona al n. 502, C.F. RMLMSM62L05F213I, componenti lo Studio Armellino&Poggio AA - P.IVA 02269280042, sito a Savona in Piazza Diaz n 11/F , in qualità di tecnici incaricati da: Marco Longagna, nato a Savona il 21/09/1965 e residente in Millesimo in via del Portiolo 54), in qualità di legale rappresentate della società "ANSELMO SRL" con sede in Savona (SV) in Via Quiliano 46, P.IVA 01322690098,

consapevoli del fatto che, in caso di false dichiarazioni accertate l'Amministrazione procedente, saranno applicate le sanzioni penali previste con conseguente decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.75 e 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la propria responsabilità

ATTESTANO

la conformità delle previsioni progettuali con lo Strumento Urbanistico vigente come argomentato sopra.

21/10/2025

Massimo
Armellino
Ordine degli
Architetti
di Savona
21.10.2025
16:55:18
GMT+01:00

FABIO
POGGIO
Ordine degli
Architetti
di Savona
Architetto
21.10.2025
16:56:00
GMT+01:00

ALLEGATO

Oggetto: R: ANSELMO SRL VADO LIGURE
Mittente: <patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it>
Data: 16/10/2025, 12:35
A: "'Armellino&Poggio'" <ap@armellinopoggio.it>

Buongiorno.
Come anticipato telefonicamente all'arch. Fabio Poggio, Vi informo che, allo stato, non è possibile rilasciare l'attestazione richiesta dalla Regione Liguria.
Per consentire a questo Comune di verificare e di, eventualmente, attestare la conformità delle opere allo strumento urbanistico vigente, la società in oggetto dovrebbe presentare allo SUAP apposita richiesta di permesso di costruire o, quantomeno, di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 35, comma 3, della L.R. 16/2008 e s.m.i., corredata dagli elaborati progettuali necessari.
Resto comunque a disposizione per ogni confronto e, con l'occasione, porgo cordiali saluti.

Arch. Alessandro Veronese
Responsabile Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio
Comune di Vado Ligure
17047, P.zza San Giovanni Battista 5, Vado Ligure (SV)
Email: urbanistica@comune.vado-ligure.sv.it
Pec : info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
Telefono: +39 019 886350 int. 229
Sito Web: www.comune.vado-ligure.sv.it

Da: Armellino&Poggio <ap@armellinopoggio.it>
Inviato: giovedì 16 ottobre 2025 12:14
A: patrimonio@comune.vado-ligure.sv.it
Oggetto: ANSELMO SRL VADO LIGURE

Alla C.A. dell' Arch. Veronese,

Gent.mo Buongiorno,

come da accordi con l'Arch. Poggio inviamo documentazione richiesta.

Cordiali saluti

--

Armellino&Poggio Architetti Associati

Piazza Diaz 11/1f

17100 Savona

019 8489346 |